



Conclusioni dell'avvocato generale presso la Corte

Dean Spielmann

nelle cause C-454/24 P | SRB/Dexia SA, C-529/24 P | Consiglio/Hypo Vorarlberg Bank AG, C-536/24 P | SRB/Hypo Vorarlberg Bank AG, C-537/24 P | SRB/Volkskreditbank SA, C-585/24 P | Consiglio/Volkskreditbank AG e C-705/24 P | SRB/BAWAG P.S.K.

Comunicato stampa n. 121/26

Lussemburgo, 8 settembre 2026

Avvocato generale Spielmann: le decisioni che stabiliscono il calcolo dei contributi *ex ante* per il 2022 e il 2023 al Fondo di risoluzione unico sono viziate da errori di diritto

A seguito della crisi finanziaria del 2008, l'Unione europea ha istituito l'Unione bancaria al fine di rafforzare la stabilità del sistema finanziario. Il meccanismo di risoluzione unico (SRM), istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014 ¹, ne costituisce uno dei pilastri principali. Esso mira a consentire la risoluzione ordinata degli enti creditizi in difficoltà, limitando al contempo le conseguenze per la stabilità finanziaria e il ricorso al denaro dei contribuenti. Il Consiglio di risoluzione unico (SRB) è l'autorità incaricata di attuare tale meccanismo. L'azione di risoluzione è finanziata, in particolare, dal Fondo di risoluzione unico (SRF), alimentato dai contributi *ex ante* versati ogni anno dagli enti creditizi partecipanti. La metodologia di calcolo di tali contributi è segnatamente fissata dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 ². Il SRF doveva essere istituito nel corso di un periodo iniziale di otto anni, compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2023, al termine del quale i suoi mezzi finanziari dovevano essere pari ad almeno l'1% dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati membri partecipanti (il livello-obiettivo). Nel corso di tale periodo, i contributi riscossi ogni anno non potevano, in linea di principio, superare il 12,5% del livello-obiettivo.

In tale contesto, con decisioni dell'11 aprile 2022 ³ e del 2 maggio 2023 ⁴, il SRB ha fissato i contributi *ex ante* dovuti per gli anni 2022 e 2023. Tali contributi riguardano, in particolare, rispettivamente gli enti creditizi Dexia, Hypo Vorarlberg Bank e Volkskreditbank, nonché BAWAG.

Adito da questi ultimi, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato ⁵ le decisioni del SRB nella parte in cui riguardavano tali enti.

Il SRB e il Consiglio dell'Unione europea hanno quindi chiesto alla Corte di giustizia di annullare le sentenze del Tribunale.

Nelle sue conclusioni, **l'avvocato generale Dean Spielmann propone di respingere le impugnazioni.**

In primo luogo, l'avvocato generale esamina gli argomenti relativi alla motivazione dell'attribuzione al Consiglio delle competenze di esecuzione che hanno portato all'adozione del regolamento di esecuzione 2015/81. Egli ricorda segnatamente che, in linea di principio, i trattati conferiscono **le competenze di esecuzione alla Commissione europea e che la loro attribuzione al Consiglio costituisce un'eccezione che deve essere debitamente giustificata** ⁶. Tale obbligo di motivazione circostanziata contribuisce all'equilibrio istituzionale nell'ambito dell'attribuzione di competenze e spetta alla Corte assicurarsi che esso non sia svuotato del suo contenuto e della sua finalità. Orbene, il regolamento n. 806/2014 non contiene alcuna giustificazione dell'attribuzione di competenze di esecuzione al Consiglio relativamente alla determinazione del metodo di calcolo dei contributi individuali durante il periodo iniziale. I vari argomenti vertenti, in particolare, sulla stabilità finanziaria, sulla sovranità di bilancio degli Stati membri, sulle specificità dell'Unione bancaria, nonché sulla composizione e sul ruolo del Consiglio nel settore interessato, non consentono, a suo avviso, di rimediare alla

totale mancanza di motivazione nell'atto che riserva le competenze di esecuzione al Consiglio, vale a dire il regolamento n. 806/2014.

In secondo luogo, l'avvocato generale ritiene che, in ogni caso, **nel regolamento di esecuzione 2015/81, il Consiglio abbia ecceduto le competenze di esecuzione che gli sono state conferite**. Il regolamento n. 806/2014 prevede un metodo di calcolo dei singoli contributi che si basa espressamente su un confronto tra le passività nette di ciascun ente interessato e le passività nette aggregate di tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti. Per contro, il regolamento di esecuzione introduce un metodo di calcolo in base al quale, nel corso del periodo iniziale, una quota crescente dei contributi viene calcolata in tal modo, mentre una quota decrescente viene calcolata tenendo conto dei dati di tutti gli enti autorizzati sul territorio di ciascuno degli Stati membri partecipanti, considerati singolarmente. A suo avviso, tale metodo, che non risulta dagli elementi testuali del regolamento n. 806/2014, non si limita a precisare le modalità di applicazione di tale regolamento, ma ne modifica il contenuto normativo.

In terzo luogo, secondo l'avvocato generale, dal testo, dalla genesi, dal contesto e dagli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 806/2014 emerge che quest'ultimo impone la conciliazione di due imperativi previsti da due norme di pari valore giuridico di tale regolamento ⁷. Da un lato, il SRB deve raggiungere il proprio livello-obiettivo al termine del periodo iniziale. Dall'altro, **i contributi annuali non possono superare il massimale del 12,5% del livello-obiettivo previsto ogni anno, che costituisce un limite imperativo**. L'avvocato generale riconosce che le circostanze verificatesi a partire dal 2020, in particolare la pandemia di COVID-19 e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, hanno aumentato i depositi protetti in modo brusco e imprevedibile, cosicché il SRB si è trovato *de facto* nell'impossibilità di raggiungere il livello-obiettivo. Sebbene eccezionali, tali circostanze non autorizzavano tuttavia il SRB a superare il massimale fissato dal regolamento n. 806/2014.

Infine, l'avvocato generale propone di **mantenere gli effetti delle decisioni del SRB fino all'entrata in vigore di nuove decisioni conformi al diritto dell'Unione**. Tale mantenimento non potrebbe tuttavia eccedere i 30 mesi a decorrere dalla pronuncia delle future sentenze della Corte.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Se lo stato degli atti consente di statuire sulla causa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia. In caso contrario, essa rinvia la causa al Tribunale, che è vincolato alla decisione resa dalla Corte in sede d'impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. La presentazione dei fatti e del contesto normativo si riferisce al periodo pertinente e si basa sul fascicolo di causa.

Il testo integrale delle conclusioni ([C-454/24 P](#), [C-529/24 P](#), [C-536/24 P](#), [C-537/24 P](#), [C-585/24 P](#) e [C-705/24 P](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Restate in contatto!



¹ [Regolamento \(UE\) n. 806/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010.

² [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2015/81](#) del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento [SRM] per quanto riguarda i contributi *ex ante* al Fondo di risoluzione unico.

³ Decisione SRB/ES/2022/18 del Consiglio di risoluzione unico (SRB), dell'11 aprile 2022, relativa al calcolo dei contributi *ex ante* per il 2022 al Fondo di risoluzione unico (SRF).

⁴ Decisione SRB/ES/2023/23 del Consiglio di risoluzione unico (SRB), del 2 maggio 2023, relativa al calcolo dei contributi *ex ante* per il 2023 al Fondo di risoluzione unico (SRF).

⁵ Ordinanza del Tribunale del 6 agosto 2024, BAWAG PSK/SRB, T-410/23, sentenze del Tribunale del 10 aprile 2024, Dexia/SRB (Contributi *ex ante* 2022) [T-411/22](#), (si veda anche il comunicato stampa [n. 62/24](#)), sentenza del Tribunale del 29 maggio 2024, Hypo Vorarlberg Bank/CRU (Contributi *ex ante* 2022), [T-395/22](#), (cfr. anche il comunicato stampa [n. 88/24](#)) e la sentenza del Tribunale del 3 luglio 2024, Volkskreditbank/SRB (Contributi *ex ante* 2022), [T-406/22](#).

⁶ Ai sensi dell'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE.

⁷ Articoli 69 e 70 del regolamento n. 806/2014.